




100 anni dalla nascita dell'Albo degli ingegneri

a cura di Antonio Felici


58

134083

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



LUIGI DE SETA
INGEGNERE E DEPUTATO



1875-19

I primi tentativi e la proposta di legge di Luigi De Seta

La strada che portò all'istituzione dell'Albo degli ingegneri fu lunga e tortuosa, caratterizzata da improvvise accelerazioni, alternate a lunghe pause infruttuose.

L'esigenza di un regolamento della professione e della creazione di un Albo si manifestò per la prima volta addirittura nel 1875 nel corso del Congresso dei Collegi e delle Società di ingegneria e architettura, tenutosi a Firenze. Sarebbero passati quasi trenta anni prima che questa esigenza trovasse espressione in un primo passaggio istituzionale. Accadde nel **1902** quando l'On. **Luigi De Seta**, ingegnere come altri parlamentari che si unirono all'iniziativa, elaborò una proposta di legge per il riconoscimento della professione. Prima che il documento fosse presentato alla Camera sarebbe stato necessario attendere fino al 14 dicembre 1904. Il disegno di legge "Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di

perito agrimensore" si poneva tre obiettivi precisi: tutelare il pubblico interesse assegnando a tecnici diplomati la corretta esecuzione di opere di pubblica utilità, eliminando i frequenti incidenti sul lavoro; salvaguardare il professionista dall'abuso di titolo a opera di individui non qualificati; istituire un collegamento preciso fra le categorie professionali e la Committenza Pubblica, stabilendo per la Pubblica Amministrazione, per gli Enti morali e per l'Autorità Giudiziaria l'obbligo di affidare incarichi e perizie soltanto ad appartenenti a queste categorie secondo una precisa regolamentazione. L'iniziativa era quanto mai opportuna e urgente se si pensa a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il 24 marzo 1904, ossia che "non è considerato reato l'appropriarsi del titolo di ingegnere e di esigere compensi pur non avendo il rispettivo titolo di laurea" in quanto "la lingua parlata italiana definisce ingegnere o architetto chiunque pratici





era avvertita, in particolar modo, quando si trattava di concorrere all'assunzione presso la Pubblica Amministrazione. Mancava uno strumento a tutela dei diritti e dei titoli professionali conseguiti dagli Ingegneri e dagli Architetti. In attesa di una legge a tutela della professione, l'Ing. Boldi proponeva almeno l'istituzione di un Comitato centrale di controllo cui episodi come quello citato fossero segnalati, al fine di agire a tutela dei professionisti in ogni sede opportuna.

Tra il 31 gennaio e l'1 febbraio 1907 si svolse finalmente il dibattito sulla proposta dell'On. De Seta. L'esito non fu dei migliori, visto che essa venne rinviata di nuovo in Commissione in attesa di disposizioni di legge inerenti la formazione scolastica e professionale degli architetti. La discussione si svolse sulla base di un nuovo documento nel quale dovevano essere state eliminate in gran parte le sanzioni e le disposizioni punitive. Conteneva poi un nuovo articolo (il 14) relativo alle norme transitorie che dava facoltà di esercitare anche ai diplomati delle Scuole di Belle Arti (e più genericamente a quanti erano privi dei richiesti diplomi) a condizione che avessero già esercitato "lodevolmente" la professione per almeno dieci anni dalla data di applicazione della legge.


Per ovviare alle varie controversie fu presentato un articolo aggiuntivo, il 14 bis, elaborato dall'On. Turati, sul quale si accentrò buona parte del dibattito parlamentare. Questo fatto ben testimonia le difficoltà incontrate dall'On. De Seta e dai suoi colleghi parlamentari Ingegneri nell'ottenere un legittimo riconoscimento

ed è significativo del vero e proprio scontro tra due opposte visioni: una caparbiamente ancorata al passato e l'altra volta verso il futuro, sensibile a un'esigenza di modernità cui l'Italia latifondista e contadina del primo novecento stentava ad adattarsi. Il dibattito riprese il 1° settembre e fu dominato proprio dall'intervento di Filippo Turati. A suo avviso, ovviamente, l'articolo aggiuntivo era sufficiente a superare l'impasse. La sua era una posizione fondamentalmente favorevole alla legge, sebbene mirasse a cancellare ogni rischio corporativo o di sopraffazione professionale. Al suo intervento ne seguirono altri favorevoli o contrari alla legge. Finché l'On. Rosadi, fiero oppositore della norma, propose un emendamento per cui non solo gli Ingegneri costruttori, ma anche tutti gli altri laureati in discipline scientifiche particolari (in specie gli elettrotecnici) potessero essere interessati alla legge. Soddisfatto dell'emendamento, Turati si dichiarò disposto a votare a favore della legge ma come incitamento al Governo affinché provvedesse a un valido sistema formativo del professionista. Intimò inoltre all'Esecutivo di approntare nel termine di tre mesi un disegno di legge per l'istituzione della Scuola Superiore di Architettura, senza sortire alcun effetto.

A quel punto la Presidenza diede notizia di un ordine del giorno presentato da alcuni deputati che richiedeva un rinvio per aggiornare il testo della legge a seguito della discussione svolta. L'On. De Seta fece di tutto affinché la discussione proseguisse ma alla fine dovette rassegnarsi. Il rinvio venne accettato di strettissima misura e la proposta di legge assegnata a una nuova Commissione.



1908-1923



ANSELMO CIAPPI
INGEGNERE E DEPUTATO

Dopo un ulteriore stallo di 15 anni, finalmente la Legge

Negli anni successivi si susseguirono varie interrogazioni, senza che si registrassero concreti passi in avanti. Il 14 febbraio 1908 l'On. De Seta, assieme al collega Masoni (Presidente del Collegio degli ingegneri e architetti napoletani), chiese notizie sullo stato di avanzamento del progetto di legge inerente le Scuole di Architettura e sul progetto di legge per l'esercizio della professione. Nell'occasione, il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione Ciuffelli, accampando questioni di spesa, prese tempo per ciò che concerneva l'istituzione delle Scuole. In merito alla professione, specificò poi che il problema non era di sua competenza ma spettava al Ministero di Grazia e Giustizia. L'On. Pozzo, Sottosegretario di Grazia e Giustizia, reiterò: essendo la proposta di Legge d'origine parlamentare, il Governo non era competente per cui la Camera non aveva che da ripresentarne un'altra. L'On. Masoni accusò il Governo di immobilismo e di inefficienza colpevole e l'On. De Seta fece giustamente notare che il problema della professione era strettamente legato a quello della formazione per cui "fintanto che il Governo non provvederà alla riforma scolastica, la Camera non potrà presentare nessun ulteriore disegno di legge". Un mese dopo, anche l'On. Rosadi chiese precisazioni sul disegno di legge per l'istituzione delle Scuole di Architettura ma l'On. Ciuffelli ribadì che non era stato ancora risolto il problema della copertura finanziaria. Insomma, la questione rimaneva impantanata. Il 5 luglio 1910 il Guardasigilli On. Fani, in accordo con i Ministri della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici, presentò un nuovo disegno di legge governativo, molto simile al precedente ma che non ebbe miglior fortuna. Altro tentativo fu quello del 3 febbraio 1914 ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia, On. Finocchiaro Aprile, di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici. Simile ai due precedenti, anche questo disegno di legge restò agli atti in quanto la Prima Guerra Mondiale non permise al Governo e al Parlamento di occuparsene. Solo nel 1921 l'On. Ciappi, ingegnere che aveva a lungo affiancato l'On. De Seta nella sua battaglia, assieme ad altri presentò una nuova proposta a tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli

100 ANNI DALLA NASCITA DELL'ALBO DEGLI INGEGNERI

53

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

134083



ingegneri, degli architetti e dei periti agrimensori. Il progetto di legge, annunciato il 15 dicembre 1921 e letto il 30 marzo dell'anno successivo, non presentava grandi novità. Istituiva tre Albi Provinciali distinti per gli Ingegneri (diplomati da Università o Istituti Superiori), per gli Architetti (diplomati dalle Scuole Superiori di Architettura) e per i Periti (diplomati dalle sezioni professionali degli Istituti Tecnici). Disponeva, inoltre, la costituzione di Consigli dell'Ordine con funzioni di tutela economica e morale degli iscritti agli albi. Disciplinava poi transitoriamente le iscrizioni ai vari albi per coloro che pur essendo privi dei titoli richiesti, già esercitavano di fatto l'attività professionale. La proposta rimase presso la Commissione Giustizia ma il Ministro di Giustizia ed Affari di Culto, On. Rossi, di concerto con i Ministri di Pubblica Istruzione, Interno e Lavori Pubblici presentò un disegno di legge con carattere di urgenza letto il 31 maggio 1922.

Rispetto al 1904 le condizioni erano radicalmente mutate. Le scuole di Architettura erano state istituite con Regio Decreto nel dicembre 1919 e anche se ne funzionava solo una, quella di Roma, stavano per divenire operative anche quelle di Venezia e Firenze. Ciò faceva cadere il problema iniziale inerente alla formazione degli architetti-ingegneri. Inoltre il regime si stava rapidamente consolidando e anche l'opposizione comprendeva che bisognava far presto. Erano anche mutati i protagonisti. Gli Onorevoli De Seta, Guerci e Facili non sedevano più in Parlamento, l'On. Rosadi aveva perso aggressività e l'On. Turati era preso da questioni di partito ed aveva poco tempo per occuparsi di altro. Di conseguenza, in un clima molto più pacato il Ministro On. Rossi presentò la sua proposta che ricalcava quella dell'On. Ciampi. Riservava il titolo di Ingegnere ed Architetto a quanti fossero in possesso di diplomi conseguiti presso gli Istituti Superiori autorizzati per legge a conferirlo. Il titolo determinava l'iscrizione agli albi professionali a quanti non fossero incorsi in alcuni articoli del Codice Penale. Gli Ordini distinti uno per Ingegneri e uno per Architetti erano istituiti uno per ogni Provincia (ma senza più l'obbligo di residenza da parte dei professionisti). La Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria dovevano assegnare incarichi e perizie agli appartenenti agli Ordini, iscritti all'Albo, salvo eccezioni per ragioni di necessità o di utilità evidente. Gli iscritti in ogni provincia eleggevano il proprio Consiglio dell'Ordine cui spettava la tenuta dell'Albo e la tutela degli interessi economici e morali degli iscritti nonché del decoro e della disciplina della professione. Potevano far parte del Consiglio dell'Ordine professionale quanti, in regola coi diplomi, avevano esercitato per almeno 10 anni e che entro 6 mesi dalla pubblicazione della Legge ne facessero domanda. Potevano poi appartenere all'Albo

iscrivendosi a quello degli Architetti i professori di disegno architettonico che avevano esercitato lodevolmente per almeno 5 anni, a condizione che facessero domanda entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della Legge. La proposta Rossi passò in Commissione dopo appena un mese dalla sua presentazione e non furono fatte modifiche di rilievo. Nove mesi dopo ebbe luogo la discussione di fronte alla Camera e si svolse in due tornate il 9 e il 10 febbraio del 1923.

Nel corso della prima giornata di discussione intervenne l'On. Finocchiaro Aprile che ripercorse la storia dei diversi decreti presentati, osservando come proprio gli ingegneri si fossero adoperati con più impegno per ottenere le Scuole Superiori di Architettura. Lodò l'elasticità delle norme transitorie che rispettavano finalmente i diritti acquisiti da tutti coloro che avessero, sia pur privi di diplomi, esercitato lodevolmente la professione e sensibilizzò l'assemblea su un emendamento proposto dall'On. Ferrari per l'istituzione di albi speciali per geometri ed altri periti tecnici. Per l'approvazione della legge si pronunciò anche l'On. Francesco Mauro, Presidente dell'Aniai (l'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani), il quale pose l'accento sulla necessità di una formazione tecnica e scientifica sempre più performante e consona alla moderna ingegneria. Di parere favorevole alla legge fu anche l'On. De Andreis, pioniere dell'industria elettrotecnica italiana. Nel corso del dibattito parlamentare, a testimonianza del fatto che il clima era completamente cambiato, si espresse a favore della legge persino l'On. Rosadi.

A quel punto il Governo, rappresentato dal Ministro Oviglio (Giustizia e Affari del Culto), il quale nel frattempo aveva sostituito l'On. Rossi che propose la legge, prese atto della generale concordia dell'Assemblea nel riconoscere l'opportunità di un disegno di legge a tutela del titolo e l'esercizio professionale degli Ingegneri ed Architetti. Il giorno successivo il dibattito si concentrò sui singoli articoli della legge. Acquisite alcune modifiche, la Camera approvò a larghissima maggioranza e la norma passò al Senato per l'approvazione. A dispetto dei timori di taluni, la Commissione Senatoria rinunciò ad apportare modifiche e si limitò a raccomandare al Governo l'emanazione di un regolamento per ovviare ad alcune insufficienze del disegno di legge. Il Senato accolse il disegno di legge e lo approvò. Questi i risultati: votanti 208, favorevoli 185, contrari 23.

Finalmente la proposta fu convertita in Legge (n. 1395 del 24/06/1923) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1923 n.157 col titolo: "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti". Il Regio Decreto, a firma del Ministro Gentile e pubblicato il 31/12/1923, che prescriveva l'esame di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni fra cui quelle dell'Ingegnere e dell'Architetto, precisava infine per queste categorie i titoli necessari per accedere a detto esame. Le categorie degli ingegneri e degli architetti salutarono con enorme soddisfazione una legge attesa da quasi 50 anni!



A integrazione della legge 1395/1923, seguì nel 1925 il Regio Decreto n. 2537 che ne regolamentava l'applicazione stabilendo le modalità per l'iscrizione all'albo, specificando i titoli richiesti e le modalità per la procedura di ricorso contro la mancata iscrizione nonché le mansioni e le caratteristiche della Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori pubblici, preposta all'accoglimento di tali ricorsi. Il Decreto dava inoltre precise direttive in merito alla tenuta dell'Albo (aggiornamenti, iscrizioni e cancellazioni) e le disposizioni per il funzionamento degli Ordini e dei rispettivi Consigli ampliandone le competenze. Trattava poi dell'oggetto e dei limiti della professione stabilendo quali incarichi potevano essere attribuiti a ciascuna tipologia di iscritto, stabilendo infine alcune disposizioni transitorie.

L'impianto della legge del '23 in realtà era destinato a non avere un'operatività immediata. Nel frattempo, infatti, il regime fascista si andava sempre più consolidando e tra le conseguenze ci fu il progressivo controllo diretto sulle professioni le quali, sebbene conservassero i loro organi di rappresentanza, andarono via via perdendo ogni libertà di azione. Architetti e ingegneri non fecero eccezione. A testimoniarlo fu l'interessante episodio che, a partire dalla questione sindacale, porterà alla completa "fascistizzazione"

dell'Aniai. In occasione del V Congresso degli Ingegneri e Architetti italiani, in programma a Firenze, Massimo Tedeschi fu eletto nuovo Presidente dell'Associazione. Sotto la sua presidenza emerse la questione sindacale. Ci si interrogava su ruoli e funzioni del sindacato degli ingegneri in un'epoca in cui gli spazi di autonomia rispetto alle strutture organizzative del nuovo regime si affievolivano progressivamente. A porre in maniera chiara la questione, gettando le basi della discussione che poi avverrà in occasione dell'Assemblea dei Delegati (Venezia, 24-26 ottobre 1925), fu l'Ing. Eugenio Gra. Sulle colonne dell'Ingegnere Italiano si esprimeva così: "Si discute vastamente di unità sindacale, di libertà sindacale; né soltanto si discute, ma si preparano provvedimenti legislativi sulla materia. (...) All'unità sindacale le categorie operaie arriveranno per processo spontaneo evolutivo quando si saranno sperimentalmente persuase che è nel loro interesse superare i dissensi partigiani per unirsi in una superiore visione di interessi sociali; cioè quando si sarà elevata l'educazione collettiva delle maggioranze a quella che oggi è educazione delle minoranze. (...) Cioè, concludendo: libertà sindacale per giungere all'unità sindacale". Parole che suonarono indigeste ai vertici governativi che miravano all'assorbimento, all'interno delle gerarchie sindacali fasciste, di tutte le rappresentanze professionali. Non a caso i personaggi di vertice del Governo, regolarmente invitati ad eventi e manifestazioni curate da Aniai, cominciarono a disertare la partecipazione, accampano le più varie scuse. Il messaggio era chiaro: o si procedeva ad un'operazione di parziale fascistizzazione dei vertici oppure per l'Aniai si prospettavano tempi assai bui. Alla fine vinse la linea filogovernativa che sancì, dopo poco più di un anno, la fine della presidenza Tedeschi. Al suo posto fu eletto il fascista Giuseppe

1924-19

Belluzzo, il Ministro dell'Economia. Con un prestigioso membro del Governo al proprio vertice, l'Aniai poteva contare su un riconoscimento politico ragguardevole. La linea Gra che mirava alla libertà e all'unità sindacale era sconfitta dalla storia.

La legislazione fascista determinò dei cambiamenti piuttosto radicali, il principale dei quali fu che la tenuta dell'Albo passò in capo ai sindacati. Il RD del 27/10 1927 n. 2145 sulle norme di coordinamento della Legge e del regolamento sulle professioni di Ingegnere e di Architetto, unitamente alla Legge sui rapporti collettivi del lavoro per ciò che rifletteva "la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti", coordinava la Legge istitutiva dell'Ordine n. 1395 e la Legge istitutiva dei Sindacati (legge 3/4/26 n. 563) sulla "Disciplina Giuridica dei rapporti collettivi di lavoro", demandando ai Sindacati la custodia dell'Albo e la disciplina degli iscritti già di competenza dei precostituiti Consigli dell'Ordine. Lo stesso Decreto stabiliva la separazione dei due albi, quindi l'istituzione di un Albo per Ingegneri ed uno per Architetti, ma mentre i primi potevano eseguire perizie ed ottenere incarichi di spettanza alla professione di architetto (a norma dell'art. 52 RD 2537) e potevano iscriversi qualora lo desiderassero all'Albo degli Architetti, questi ultimi potevano eseguire perizie ed incarichi di spettanza alla professione di Ingegnere eccettuate le applicazioni industriali, ma non potevano iscriversi all'Albo degli Ingegneri. I Consigli dell'Ordine, che d'altra parte non erano mai stati eletti, non esistevano più giuridicamente e a norma dell'art. 12 del RD 1130 erano stati sostituiti dalle Associazioni Sindacali cui spettavano ormai la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Tale funzione si esercitava a mezzo di Giunte i cui componenti iscritti all'albo professionale erano designati dalle competenti Associazioni Sindacali. Le Giunte erano provinciali per



IVANOE BONOMI
PREMIER NEL 1944-45

Ingegneri, regionali ed interregionali per Architetti, restavano in carica due anni ed osservavano le disposizioni del RD 2537 del 1925 (iscrizioni, cancellazioni e revisioni degli albi, nonché provvedimenti disciplinari). A protezione dello stato fascista non potevano essere iscritti all'albo, e se iscritti dovevano essere cancellati, coloro che avevano svolto pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione. L'Albo professionale era distinto dal ruolo degli appartenenti alle associazioni sindacali. La contabilità sindacale e quella di tenuta dell'Albo erano separate, in caso di decadimento temporaneo delle Giunte, le loro attribuzioni erano esercitate dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato, fino alla nomina della nuova Giunta.

43

La lunga parentesi fascista: congelati gli organi di autogoverno, la tenuta dell'Albo passa al Sindacato

100 ANNI DALLA NASCITA DELL'ALBO DEGLI INGEGNERI

57

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

134083

Quanto previsto dalla legislazione fascista non trovò un'attuazione immediata, in particolare modo l'attivazione delle Giunte. Dovrà trascorrere qualche anno prima che il meccanismo si possa considerare effettivamente avviato. Lo si evince dalla lettura delle pagine sindacali della rivista L'Ingegnere, diventata nel frattempo l'organo ufficiale del Sindacato Nazionale Fascista degli Ingegneri. Il 26 aprile del 1928 Giuseppe Salvini (Segretario Nazionale del Sindacato Fascista degli Ingegneri), Edmondo Del Bufalo (Vice Segretario Nazionale Sfi) e Anastasio Anastasi (Direttore de "L'Ingegnere") vennero ricevuti da Benito Mussolini. Nell'occasione gli sottoposero la questione del funzionamento dell'Albo, il quale "mercè il suo interessamento potrà considerarsi un fatto compiuto". Nel frattempo, il Sindacato agì presso il Ministro Rocco e il Ministro delle Corporazioni al fine di sollecitare ulteriormente l'adozione dell'Albo e la nomina delle Giunte atte al suo funzionamento. Solo due anni dopo la questione Albo sembrò arrivare finalmente a conclusione. Intanto, il Sindacato Nazionale Fascista degli Ingegneri entrò a far parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti delle Professioni e degli Artisti. Ma soprattutto, sempre nel 1930, la Legge n. 17798 stabilì che anche gli Architetti potessero iscriversi all'Albo degli Ingegneri, ferma restando l'interdizione alle applicazioni industriali, e si prolungò la durata delle Giunte da 2 a 4 anni. Ci saranno, poi, altri due passaggi legislativi importanti. Nel 1932 quando col RD 1960 fu concessa l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere senza superare l'esame di Stato ad alcune categorie di Ufficiali Superiori dell'Esercito, Marina ed Aeronautica provvisti di determinati requisiti. Poi nel 1938 con la Legge 897 che sancì, infine, l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione libera ed impiegatizia.


100 ANNI DALLA NASCITA DELL'ALBO DEGLI INGEGNERI

Il ripristino dei Consigli dell'Ordine e la nascita del Consiglio Nazionale Ingegneri

1944

Caduto il regime, con l'abrogazione dei sindacati fascisti tutte le categorie professionali si trovarono nel caos. Mancavano le funzioni di coordinamento e gli iscritti agli Albi erano abbandonati a loro stessi. La svolta arrivò col DLL del 23/11/44 n. 382 che ristabilì i Consigli dell'Ordine ed i Collegi professionali per Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Agrari ed Industriali. I Consigli eletti dagli iscritti all'Albo a scrutinio segreto restavano in carica 2 anni. In caso di scioglimento anticipato, l'interim per 90 giorni veniva assicurato da un Commissario straordinario. Erano ristabilite le Commissioni Centrali per ciascuna categoria professionale. I componenti della Commissione Centrale sarebbero rimasti in carica tre anni ed avrebbero dovuto eleggere un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Oltre ad esercitare secondo le norme vigenti la propria professione, gli 11 membri della Commissione avrebbero dato il loro parere sui progetti di Legge e di regolamento che riguardavano le rispettive

EMANUELE FINOCCHIARO APRILE
PRESIDENTE DEL CNI
DAL 1948 AL 1960



ALDO ASSERETO
PRESIDENTE DEL CNI
DAL 1961 AL 1963

-1948

professioni e sulla loro interpretazione, su richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, ed avrebbero inoltre determinato la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti all'Albo per le spese del funzionamento dell'albo medesimo.

Le prime elezioni dei nuovi Ordini furono indette in prima convocazione domenica 28 gennaio 1945 ed in seconda convocazione domenica 4 febbraio 1945. Per gli Ingegneri si trattò delle loro prime elezioni in assoluto: gli organismi di autogoverno della professione ricominciarono a funzionare in ognuna delle province italiane ottemperando a tutti i compiti previsti dalla legge e dal regolamento istitutivo degli Ordini. Due anni più tardi, col Dpl del 21 giugno 1946, nacquero i Consigli Nazionali che sostituirono le Commissioni centrali. Con circolare del 23 luglio dello stesso anno il Ministero di Grazia e Giustizia inviò i procuratori generali del Pubblico Ministero a dar vita agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti. Era l'atto costitutivo della nascita del **Consiglio Nazionale Ingegneri** (Cni).

Il giorno 6 aprile 1948 presso il Ministero di Grazia e Giustizia in Roma si insediò, per la prima volta, il **Consiglio Nazionale Ingegneri**, liberamente eletto dai Consigli degli Ordini di tutte le Province d'Italia. Esso sarebbe rimasto in carica tre anni ed era composto da: Enzo Carlevaro, Enrico Castiglia, Giovanni Cavallucci, Gustavo Colonnetti, Cesare Chiodi, Giovanni Dell'Olivo, Emanuele Finocchiaro Aprile, Ugo Giovannozzi, Otrino Pomilio, Mario Prove e Adriano Rubbi. Una volta riunito il Consiglio elesse Presidente Emanuele Finocchiaro Aprile, ex Presidente del Consiglio dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Roma; Vice Presidente Enrico Castiglia, ex Presidente del Consiglio **dell'Ordine degli Ingegneri** della Provincia di Palermo; Segretario Giovanni Cavallucci, ex componente del Consiglio **dell'Ordine degli Ingegneri** della Provincia di Roma. Va sottolineato che la scelta del primo Presidente del Cni cadde su un personaggio di grande rilievo politico e professionale.

100 ANNI DALLA NASCITA DELL'ALBO DEGLI INGEGNERI

59

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

134083



Emanuele Finocchiaro Aprile, infatti, era figlio dell'ex Ministro Camillo Finocchiaro Aprile, fratello del deputato Andrea e vantava egli stesso un'esperienza politica di prim'ordine. Fu deputato del Regno d'Italia per due legislature dal 1919 al 1924 e, dopo la caduta del regime fascista, fu Presidente della Provincia di Roma tra il 1946 e il 1948. Fu inoltre membro della Consulta Nazionale, l'organismo provvisorio che precedette l'elezione dell'Assemblea Costituente del '46.


Finocchiaro Aprile, forte anche del suo prestigio personale, fu Presidente per le prime quattro consiliature, caratterizzando l'intera prima parte della vita e dell'attività del Cni.

Il Consiglio si dotò di due strumenti operativi interdisciplinari. Il primo fu la Commissione Nazionale per il nuovo ordinamento professionale, incaricata di studiare e proporre le modifiche dell'Ordinamento professionale degli ingegneri. Il secondo fu la Commissione Nazionale per la nuova tariffa professionale. Tali commissioni entrarono subito nel merito di due tra i temi più sentiti dagli ingegneri, come dimostrerà anche il programma del Primo Congresso che si celebrerà tre anni più tardi. Già nella prima riunione si entrò nel merito delle questioni. Il Consiglio riconosceva l'urgenza e la necessità di procedere al coordinamento in un testo unico, con le opportune modifiche ed integrazioni, di tutte le disposizioni legislative

riguardanti l'ordinamento professionale, che si erano succedute dopo la Legge istitutiva del 24 giugno 1923 n. 1395 e il relativo Regolamento del 23 ottobre 1925 n. 2537. Inoltre, affermava il principio dell'obbligatorietà della tariffa professionale anche nei confronti di tutti gli enti statali o, comunque, a carattere pubblico, salvo, in via subordinata e transitoria, l'adeguamento al costo della vita di allora di tutte le tariffe speciali esistenti. Auspicava, infine, che fosse meglio disciplinata la riscossione dell'imposta sull'entrata a carico dei professionisti (allora prevista al 4%) e che, data la persistente deficienza di lavoro, venisse affidato dagli Enti pubblici un maggior numero di incarichi agli ingegneri liberi professionisti, anche in considerazione di una più efficiente e sollecita ricostruzione del Paese. Questi programmi trovarono immediata concretizzazione in due lettere inviate, rispettivamente, al Ministro di Grazia e Giustizia e al Ministro dei Lavori Pubblici. L'1 ottobre successivo all'insediamento del Consiglio, il Decreto Ministeriale n.258 approvava il "regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione di ricorsi dinanzi al Cni". A partire da quel momento, il Consiglio Nazionale Ingegneri fu chiamato ad affrontare concretamente le questioni relative alla disciplina e all'ordinamento della professione e, più in generale, la tutela del titolo e la funzione stessa dell'ingegnere nel difficile cammino di ricostruzione intrapreso dal Paese.



1949-2023



ARMANDO ZAMBRANO
PRESIDENTE DEL CNI
DAL 2012 AL 2022

Dopo mezzo secolo di attività, il Cni di fronte alle sfide del nuovo millennio

Un altro dei momenti istitutivi del sistema ordinistico degli Ingegneri e degli Architetti fu senza dubbio l'istituzione della cassa di previdenza e assistenza, avvenuta nel corso della terza consiliatura del Cni. Il progetto di legge era già stato approvato dal Consiglio Nazionale nel 1953 e quindi emendato l'anno successivo, sulla base delle indicazioni fornite dagli Ordini territoriali. A partire da quella piattaforma, il 13 dicembre 1955 fu licenziato il testo definitivo concordato dal Cni, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dall'Aniai. In seguito fu presentato alle Camere per la discussione. Il 20 febbraio del 1958, finalmente, il Parlamento approvò definitivamente il disegno di legge. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del 22 marzo successivo. Si trattava di un passaggio storico, dal momento che ormai da decenni ingegneri e architetti discutevano dell'opportunità di garantirsi una forma efficace di previdenza e assistenza. Va detto, comunque, che prima di dare reale concretezza alla Cassa furono necessari ancora alcuni passaggi. Entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, era prevista la formulazione del regolamento che avrebbe fissato le modalità esecutive della legge. Poi sarebbero stati stabiliti i criteri per la determinazione delle pensioni, delle tabelle attuariali, la definizione delle norme relative al trattamento preferenziale a favore dei professionisti anziani e dei criteri relativi all'assistenza, oltre che le norme per la riscossione dei contributi. Comunque sia, il 1958 può essere considerato l'anno del varo di questo ulteriore pilastro della categoria.

100 ANNI DALLA NASCITA DELL'ALBO DEGLI INGEGNERI

71



La legge istitutiva dell'Albo, pur solida nei suoi fondamenti, lasciava sin dall'inizio spazio per ulteriori approfondimenti e rivendicazioni da parte degli ingegneri. Molto delicato, ad esempio, era il confine tra le competenze degli ingegneri e quelle di altre categorie come gli architetti, i geometri, i periti e, più tardi, i geologi. Per questo motivo, nel corso dei decenni il Cni discusse e propose in diverse occasioni una nuova legge istitutiva della professione che risolvesse le problematiche aperte e che fosse più adatta ai tempi.

Purtroppo, tutti gli sforzi, pure in alcuni casi ammirevoli, risultarono vani. Poiché richieste simili nel corso degli anni arrivarono anche da parte di altre professioni ordinistiche, all'inizio del nuovo secolo e del nuovo millennio intervenne il Decreto del Presidente della Repubblica n.328/2001 inerente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti". Un provvedimento che entrava nel cuore del funzionamento del sistema ordinistico e che, tra l'altro, in accordo con la riforma universitaria prevedeva l'istituzione di una sezione A e una sezione B dell'Albo, la seconda delle quali dedicata agli ingegneri iunior. Il Dpr non andò incontro al parere favorevole della categoria e fu oggetto di lunghe discussioni. Intanto, un altro Dpr (n.169/2005) fissava il nuovo regolamento col riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali. Tra le altre cose fu stabilito il limite dei due mandati, il numero di 15 consiglieri per il Cni e la durata quinquennale delle consiliature.

Tuttavia, le spinte più forti e pericolose al riassetto della categoria, e di tutte quelle dei professionisti in generale, doveva arrivare da alcune parti politiche. Ci si riferisce, in particolare, ai fautori dell'apertura del mercato dei servizi professionali che portarono con Bersani nel 2006 all'abolizione dell'obbligatorietà

dei minimi tariffari e con Monti nel 2012 all'abrogazione definitiva delle tariffe. Inoltre, col Dpr n.137/2012 si arrivò alla conclusione di un percorso con una sostanziale riforma degli ordinamenti professionali. Le categorie ordinistiche, a quel punto, si trovarono di fronte a nuovi obblighi in relazione alla formazione obbligatoria, all'assicurazione professionale, ai consigli di disciplina e così via. Fu necessario redigere nuovi regolamenti. È nei primi dieci anni abbondanti del nuovo millennio, dunque, che l'Albo e l'intero sistema ordinistico vanno incontro alla prima profonda riforma. Di fronte a questa realtà le reiterate battaglie politiche per una riforma globale delle professioni, portate avanti anche attraverso alleanze come quella tra Cni e Cup (Comitato Unitario delle Professioni), cominciarono a suonare come anacronistiche. A partire dal 2012, quindi, il Cni ha modificato la propria strategia, accogliendo tutte le sfide che le nuove regole imponevano, lavorando alla figura di un ingegnere moderno che, a partire dalle sue competenze, tradizionalmente forti, fosse aperto al mercato, all'innovazione, alla formazione continua, sempre alla ricerca nella più alta qualità della prestazione professionale a beneficio dell'utente finale. Il Cni ha messo in atto tutto ciò aggiornando la propria mission lavorando ad un Ordine che sia anche fornitore di servizi a beneficio dei propri iscritti. È in questa direzione che vanno la nuova organizzazione della formazione continua, l'impegno per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro (Working), la certificazione delle competenze (Certing), la polizza assicurativa professionale (Racing) e così via.

Proprio in questo consiste la nuova vision del Cni: far sì che l'ingegnere percepisca l'iscrizione all'Albo non tanto come uno status, ma come l'opportunità di far parte di una grande comunità in grado di arricchirlo in termini di esperienze e competenze, in modo da poter poi trasferire il proprio patrimonio alla collettività nell'esercizio della sua professione.